

Oggetto: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n. 3

quesito n. 1: Il Modello A4 “...Dichiarazioni DL procuratori ecc”, messo a disposizione ... prevede, tra l’altro, l’indicazione degli eventuali reati “estinti”..... la vigente normativa, ed in particolare il comma 2 del medesimo art. 38 del D.Lgs. 163/06, recita “ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione...”;

risposta n. 1: Si concorda con quanto evidenziato da Codesta impresa, pertanto si conferma la possibilità che la dichiarazione venga resa, in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa, compilando la parte relativa alle eventuali condanne subite solo nel caso in cui i relativi reati non siano stati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

quesito n. 2: con riferimento al punto 10.6.1- Progettisti - “Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario” del Bando di gara, si prega di confermare la correttezza della classe e categoria progettuale ivi prevista, ovvero la S.05 – strutture speciali.

risposta n. 2: Si conferma la correttezza della classe e categoria progettuale prevista nel bando di gara.

quesito 3 : con riferimento ai Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario per la progettazione di cui al punto 10.6.1 del Bando di gara, si richiede di confermare che il progettista può dimostrare il possesso dei requisiti richiesti anche con i requisiti appartenenti alla stessa categoria (strutture) e con grado di complessità maggiore a quella richiesta.

risposta 3 : Si conferma che, al fine di non determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gara, per quanto riguarda la qualificazione per la partecipazione alla stessa, conformemente a quanto indicato nella determina dell’ANAC n. 4 del 25.02.2015, nell’ambito della stessa categoria edilizia “strutture”, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Pertanto, possono essere utilizzati anche requisiti che hanno ID Opere S.06 con grado di complessità 1,15.

quesito 4: si richiede se è possibile reperire il progetto relativo alla gara in oggetto e dove, in quanto, pur trattandosi ... di prequalifica, è un lavoro molto articolato e senza si è impossibilitati ad organizzare un team per la redazione della progettazione.

risposta 4: il progetto può essere reperito sul sito di questa Autorità Portuale, dove verrà pubblicato il prima possibile.

quesito 5: Non mi è ... del tutto chiaro quale documentazione vi sia da presentare per la candidatura stessa. Sarebbe così cortese da fornirmi una indicazione?

risposta 5: il bando di gara da pagina 3 a 14 elenca tutta la documentazione da produrre.

Inoltre, per le domande e le dichiarazioni sostitutive, ex D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., sono utilizzabili i modelli messi a disposizione sul sito www.porto.napoli.it -sezione "Gare"; come specificato nello lo stesso bando della gara in argomento.

Oggetto: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n. 3 - Chiarimenti.

quesito 6 : si richiede relativamente al punto 10.6.1.d) del disciplinare di gara - numero medio annuo del personale tecnico impiegato relativo ai migliori tre anni degli ultimi 5 anni: compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua... se la figura del consulente indicata coincide con quella prevista dall'art. 263 del D.P.R. 207/2010 comma 1 lettera d) "consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA".

risposta 6 : Si concorda con quanto evidenziato da Codesta impresa, pertanto si conferma che la figura del consulente indicata coincide con quella prevista dall'art. 263 del D.P.R. 207/2010 comma 1 lettera d) mentre, la vecchia dizione è un refuso e fa riferimento al precedente art. 66 del Regolamento 554/99.

quesito 7: in relazione ai requisiti di ordine tecnico – organizzativo ed economico-finanziario richiesti al punto 10.6.1 dal bando di gara integrale: dichiarazione sostitutiva, ai sensi ai sensi del D.P.R. 445/2000, "di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi, relativi alla categoria S.05 strutture € 338.811,72 oltre integrazione rilievi 7.060,54 ... si chiede di chiarire se deve essere associata in qualità di mandante una società che abbia effettuato rilievi per un importo minimo di € 7.060,54 o detta richiesta debba intendersi come refuso essendo attività subappaltabili

risposta 7: tale attività attiene all'integrazione dei rilievi topografici e rientra tra le prestazioni professionali. Il relativo onorario è stato valutato separatamente rispetto a quello attinente alla progettazione esecutiva in quanto, tale attività ai sensi del DM n. 143 del 31.10.2013 non è prevista nelle singole prestazioni afferenti la redazione del citato livello progettuale. Pertanto, si ritiene che il progettista sia un tecnico competente nel settore (es. **topografo o tecnico munito di attestato di formazione specifico**), analogamente a quanto richiesto per tutte le altre attività specialistiche, ad esempio per la redazione del piano di sicurezza o della relazione geologica.

Per quanto sopra, si evince che tale figura professionista che effettuerà tale rilievo, non dovrà essere associata come mandante della società (A.T.I.) ma essere individuata nella "compagine dei professionisti".

Tali servizi rientrano nella stessa categoria progettuale richiesta "categoria edilizia – strutture: ID S.05/S.06".

In, merito si coglie l'occasione per evidenziare che questa Amministrazione in recenti procedure di gara ha ritenuto che fosse necessaria la presenza del geologo nella compagine sociale dei professionisti incaricati della progettazione aderendo all'orientamento giurisprudenziale seguito ormai in maniera costante dalla I sezione del TAR Campania Napoli che considera imprescindibile la figura del geologo al fine di procedere autonomamente alla progettazione esecutiva, secondo il principio di stretta simmetria e differenziazione esistente tra i vari stadi di progettazione.

Tale requisito, sarebbe insito nella normativa di riferimento e come tale richiesto a pena di esclusione a prescindere da una specifica previsione negli atti di gara (bando e disciplinare).

In particolare, si segnalano le seguenti sentenze:

- 1) TAR Campania Napoli, I sezione n.1837 del 27 marzo 2015, che ricostruisce quanto espresso in precedenza.
- 2) TAR Campania Napoli, I sezione, 19 marzo 2014 n. 1578, ha ritenuto che "l'art. 35 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, a proposito della documentazione che deve comporre il progetto esecutivo, quanto alle relazioni specialistiche, prevede che *"il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo"*; inoltre, ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento, tra le relazioni tecniche e specialistiche al progetto definitivo figura alla lettera a), proprio la relazione geologica che, di conseguenza, non può mancare come autonomo elaborato anche del progetto esecutivo. Va specificato che il richiamo alla nozione di "relazioni tecniche e specialistiche" di cui alla rubrica dell'art. 26, va inteso in senso complementare e non alternativo, essendo tale accezione opponibile solo al più ampio elaborato costituito dalla relazione generale, che potrebbe avere anche contenuti non tecnici, oltre, che, per definizione, non specialistici. Riprova di tale assunto è che l'art. 35 del regolamento non contiene anche l'espressione relazioni tecniche (ma solo relazioni specialistiche), sebbene queste abbiano finalità illustrativa di aspetti modificativi e di dettaglio del progetto definitivo che non possono non riguardare anche profili tecnici, come proprio quello geologico (...). A ben vedere, tale esigenza, dal punto di vista logico-funzionale, è imposta anche dal rapporto di stretta simmetria e differenziazione esistente tra i vari stadi di progettazione considerati; invero, fin dalla legislazione in materia di lavori pubblici del 1994, si è evidenziata la preferenza del legislatore per una progettazione in progress, cioè per livelli successivi di approfondimento, in cui il vincolo esistente tra i vari livelli, di natura funzionale, è destinato a risolversi nella progettazione esecutiva, che costituisce la conclusione di un percorso armonico che racchiude tutte le fasi che in essa si finiscono per ritrovarsi. Ebbene, urterebbe con tale costruzione la possibilità in alcune fasi di progettazione di segnare il passo rispetto al livello successivo di differenziazione, in violazione dell'autonomia funzionale riconosciuta ai vari livelli".
- 3) TAR Campania, Napoli I Sezione, 8 aprile 2014 n. 2010, specifica che "alla luce della riforma recata dal D.L. 70/2011, di sostanziale riscrittura dell'art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, si rivela ormai superata l'esigenza di qualificare in termini di eterointegrazione il rapporto di completamento tra disposizioni della lex specialis, di fonte provvedimentale, e norme giuridiche primarie e secondarie che devono ora trovare applicazione al procedimento specifico, a prescindere dal loro richiamo nel bando o nel disciplinare; invero, lo spirito della riforma del 2011 è stato quello di riconoscere efficacia precettiva immediata alla voluntas legis, disancorandola del tutto da qualsiasi determinazione della stazione appaltante a cui è stato, infatti, espressamente inibito ogni potere, discrezionale e tecnico- discrezionale, di modifica di principi e precetti specifici che il legislatore ha riservato a sé ed alla fonte di produzione normativa. Il superamento della logica di eterointegrazione, impone di ritenere che, innanzitutto, a presidio del procedimento di gara esistono le norme giuridiche, rispetto alle quali la determinazioni amministrative possono, queste, ritenersi integrative o, al più meramente specificative di quelle, senza che ne possano in alcun modo limitarne l'ambito applicativo, nemmeno come ragione di possibili dubbi interpretativi. In altri termini, è alla norma che l'interprete deve guardare nel momento in cui deve assumere il parametro di legittimità di una decisione della stazione appaltante in materia di procedimenti di gara".

Per le suddette motivazioni, si richiede, come verrà meglio precisato nella lettera di invito, di "individuare la figura professionale del **geologo nella compagine dei professionisti**".